


IL REBUS DELL'ORIGINE DELLA MERCE



Presentazione a cura di: SIMONE DEL NEVO

NOMENCLATURA COMBINATA

Con il termine “nomenclatura combinata” si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti.

Negli scambi intraCee è sempre un codice di 8 numeri

Negli scambi con l'extraCee può essere di 10 o 12 numeri

VOCE DOGANALE

Per individuare l'esatta "voce doganale" si può consultare:

- La Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre vengono pubblicati i codici validi per l'anno successivo)
- Il sito internet www.agenziadogane.it
- Un doganalista di fiducia
- Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per la compilazione dei modelli instrastat
- La Dogana

INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

La I.T.V. è un **parere**, relativo alla classificazione delle merci, rilasciato “**ad personam**” ad ogni operatore che ne faccia richiesta per i propri prodotti.

Ha validità di **3 anni** a partire dalla data del suo rilascio.

La domanda di I.T.V. deve essere **preventiva** alla presentazione della merce in dogana.

E' stata introdotta in Germania sin dal 1902, ma solamente con il **Regolamento 1715/90** è stata adottata anche in ambito Comunitario.

INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

Chiunque può chiedere una I.T.V. (anche un operatore non comunitario).

Una I.T.V., in caso sopravvenuta incompatibilità con nuove note esplicative cessa di avere validità.

Il richiedente può **opporre ricorso** contro una I.T.V. da lui stesso provocata qualora la decisione non sia conforme alle aspettative.

CHE COSA SI INTENDE CON ORIGINE?

In ambito doganale esistono due concetti di origine che perseguono finalità differenti:

➤ *ORIGINE NON PREFERENZIALE*

➤ *ORIGINE PREFERENZIALE*

Anche la normativa di riferimento, sia pur strettamente collegata, è senza dubbio differente.

LE FONTI DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE

Le fonti giurisprudenziali sono variegate.

Al fine di avere un quadro di riferimento:

- Reg. Cee 2913/92 (Codice Doganale)
- Reg. Cee 2454/93 (DAC) con i relativi allegati 9, 10 e 11
- Accordo di Madrid
- Circolari dell'Agenzia delle Dogane
- Normative estere valide localmente in ciascun Paese

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Ruotano intorno al concetto di origine non preferenziale l'applicazione delle misure all'importazione dei prodotti quali:

divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale.

ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI

La definizione di origine non preferenziale delle merci viene stabilita **dall'art.24 del Codice Doganale Comunitario** (Reg. Cee 2913/92):

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un **prodotto nuovo** od abbia rappresentato una **fase importante** del processo di fabbricazione

ORIGINE NON PREFERENZIALE

PER ATTRIBUIRE
L'ORIGINE NON PREFERENZIALE
AD UN PRODOTTO
DEVE ESSERE APPORTATA

UNA LAVORAZIONE SOSTANZIALE

ALLEGATI 10 E 11
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL
CODICE DOGANALE COMUNITARIO

LA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE

La Corte di Giustizia

(sentenza del 26.01.77 causa n.49/76)

ritiene che

l'ultima **trasformazione sostanziale**
si verifichi solamente nell'ipotesi in cui:

“il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”

I CRITERI SUSSIDIARI

- Nel caso in cui non si possa individuare il Paese nel quale è avvenuta l'ultima sostanziale trasformazione l'origine viene attribuita al Paese in cui sono state prodotte le materie prime
- La Corte di Giustizia ha inoltre individuato un criterio sussidiario per l'individuazione dell'origine della merce: qualora il criterio della lavorazione sostanziale si riveli insufficiente si richiede che l'attività di trasformazione abbia apportato almeno il 45% di valore aggiunto alle materie prime (o semilavorati) impiegati

PRODOTTI TESSILI

In base a quanto stabilito dall'art.37 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2454/93), si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti **in una voce della nomenclatura combinata diversa** da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari ottenuti.

ALLEGATO 10

Tuttavia **nell'allegato 10 del Reg. Cee 2454** per le “voci doganali” espressamente richiamate deve farsi riferimento alla **specificata regola** prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili)

L'art.38 del Reg. Cee 2454 elenca le lavorazioni che per loro natura debbono considerarsi **sempre insufficienti a conferire l'origine**:

- 1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
- 2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
- 3) I cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite (semplice insaccatura, collocamento in astucci, scatole o su tavolette)

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili)

- 4) L'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento
- 5) La semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito
- 6) Il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate

PRODOTTI NON TESSILI

Per determinare l'acquisizione
del carattere originario
di tutti i prodotti

NON TESSILI

si deve fare riferimento

ALLEGATO 11

del Reg. Cee 2454/93

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'origine non preferenziale

delle merci

viene attestata con

il certificato di origine

rilasciato dalla

Camera di Commercio

competente per territorio

MADE IN

ACCORDO DI MADRID:

E'

vietato

indicare sulle merci, o sulle confezioni, origini dei
prodotti che possano trarre in inganno
il consumatore
sull'effettivo luogo di produzione dei beni

Non è fatto obbligo
di indicare
l'esatta origine dei prodotti

MADE IN

In base alla Convenzione di Madrid è possibile importare le merci:

- Indicando l'esatto "Made in ..."
- Senza indicare l'esatto "Made in ..." a condizione di non indicarne uno falso

MADE IN

Se non si indica l'esatto "Made in" è possibile apporre

il solo logo legalmente depositato

dell'azienda importatrice a condizione che non tragga in inganno il consumatore con nomi e/o luoghi che richiama il territorio italiano:
(Italian Food, Prosciutto Parma, ecc..)

E' consentita pertanto l'importazione con il solo logo depositato:

FIAT

Barilla

Ecc..

In questo caso l'azienda importatrice si rende responsabile, verso il consumatore, dello standard qualitativo della merce importata

MADE IN

Risulta peraltro possibile importare le merci apponendo le seguenti diciture:

Importato da (seguito dalla denominazione sociale dell'importatore che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano)

Distribuito da ...(seguito dalla denominazione sociale dell'importatore che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano) (Quest'ultima soluzione non viene sempre accettata dall'Agenzia delle Dogane)

FINANZIARIA 2004

Art.4 punto 49

l'importazione e l'esportazione
di prodotti recanti
false o fallaci indicazioni di **provenienza**
costituisce reato
ed è punito
ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce falsa indicazione
la stampigliatura del “Made in Italy”
su prodotti non originari dell'Italia
ai sensi della normativa europea
sull'origine

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

La sentenza n.3352, terza sezione penale, della Corte di Cassazione depositata il 02.02.05 ha inteso attribuire al concetto di provenienza indicato nella finanziaria 2004, la provenienza della merce da un produttore e non da un Paese determinato

Pertanto l'eventuale indicazione sulle merci della società italiana, della città e della nazione (Italia), senza nessuna indicazione della provenienza estera, non può rientrare nel reato di cui all'art.517 del Codice Penale

DECRETO 35/2005

Il Decreto ha tuttavia adeguato le disposizioni della finanziaria 2004 aggiungendo:

..... false o fallaci indicazioni di provenienza

O DI ORIGINE

costituisce reato ed è punito ai sensi dell'art.517 del codice penale

La Corte di Cassazione individua dunque il luogo di fabbricazione delle merci nel solo concetto di origine e non in quello di provenienza

FINANZIARIA 2004

Art. 4 punto 49

Costituisce anche fallace indicazione di origine l'indicazione l'utilizzo di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Le fattispecie si considerano commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in Dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

FINANZIARIA 2004

Art.4 punto 49

La fallace indicazione dell'origine
può essere sanata
sul piano amministrativo
con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore
dei segni e delle figure
che inducano a ritenere che
il prodotto sia di origine italiana.

Può inoltre essere sanata
l'indicazione di origine attraverso
l'esatta indicazione del “Made In”
o l'asportazione
della stampigliatura “Made in Italy”

CIRCOLARE 20/D 13.05.05

Il legislatore ha pertanto evidenziato le seguenti ipotesi di reato:

- a) **FALSA INDICAZIONE**: consistente nella stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci che non abbiano un'origine italiana dove per origine deve farsi riferimento alle disposizioni doganali in tema di origine non preferenziale

- b) **FALLACE INDICAZIONE**:
 - 1) Consistente nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
 - 2) Consistente nell'apposizione sui prodotti, sui quali è indicata un'origine o provenienza estera, di segni, figura o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana

CIRCOLARE 20/D 13.05.05

SI VERIFICA LA FALLACE INDICAZIONE:

IMPORTAZIONE di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera ma si inseriscano segni o figure o quant'altro abbia caratteristiche tali da “oscurare” fisicamente o simbolicamente l'etichetta di origine rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile ad un semplice esame sommario del prodotto

ESPORTAZIONE: nel caso in cui sui prodotti non sia indicata l'esatta origine e siano tuttavia presenti indicazioni che possano indurre chi prende visione delle merci ad attribuire un'origine sbagliata (in particolare quella italiana)

LEGGE 126 DEL 10.04.91

(NORME SULL'INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE)

Legge 126 del 10.04.91 (tutela del consumatore):
i prodotti commercializzati sul territorio nazionale devono recare
indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative a:

nome o ragione sociale o marchio

e

sede di un produttore o di un importatore stabilito nella UE

CIRCOLARE 09.08.05

(PROT. 2704)

Qualora il prodotto importato sia di origine (non preferenziale) di un Paese terzo, l'eventuale indicazione della denominazione e della sede dell'azienda, previste dalla legge 126/91 potrebbe ingenerare dubbi circa la sussistenza di reato di cui al comma 49 della legge finanziari 2004

L'Agenzia delle Dogane, d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive, ritiene che l'apposizione della chiara indicazione:

IMPORTATO DA: Nome e sede dell'impresa, nell'etichetta consenta il rispetto congiunto della legge 126/91 e della finanziaria 2004

CODICE DEL CONSUMO

(Gazzetta Ufficiale n.235 del 08.10.05)

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare:

- 1) Denominazione legale o merceologica del prodotto
- 2) Nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella UE
- 3) Paese di origine se situato fuori dalla UE
- 4) Eventuale presenza di sostanze o materiali che possono arrecare danno all'uomo alle cose o all'ambiente
- 5) I materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto
- 6) Le istruzioni, alle eventuali precauzioni ed alla destinazione d'uso, ove utili ai fini della fruizione o sicurezza del prodotto

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le indicazioni devono figurare
sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti
nel momento in cui sono posti
in vendita al consumatore

Ne consegue che
l'eventuale mancata indicazione
di una o più delle informazioni
richieste dal codice del consumatore
non può essere contestata
all'atto dello sdoganamento

ORIGINE PREFERENZIALE

L'origine preferenziale

delle merci

deve essere valutata

con riferimento

alle regole fissate

dagli accordi

siglati dall'Unione Europea

con i singoli Paesi

o

gruppi di Paesi extracomunitari

ORIGINE PREFERENZIALE

E' uno strumento che consente ai prodotti importati e/o esportati da o verso alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, la concessione di benefici daziari

Tali benefici riguardano la concessione di un "trattamento preferenziale", ovvero la riduzione di dazi o la loro esenzione

ORIGINE PREFERENZIALE

- *Alla base vi è generalmente un accordo tra due o più Paesi attraverso il quale per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”.*
- *Ciò significa ad esempio che la concessione di benefici daziari da parte dell’U.E. a determinati Paesi è reciprocamente riconosciuta, all’atto dell’importazione a destino, a merci esportate dalla UE nei Paesi extracomunitari firmatari degli accordi di origine preferenziale.*

ORIGINE PREFERENZIALE

Le fonti dell'origine preferenziale da consultare per una corretta gestione di questo delicato tema sono:

- Reg. CE 2913/92 (Codice Doganale)
- Reg. CE 2454/93 (Dac)
- Accordi siglati dalla UE con singoli Paesi o gruppi di Paesi extracomunitari (contenuti nelle Gazzette Ufficiali della UE)
- Circolare 44/D del 01.12.06 dell'Agenzia delle Dogane (cumulo PanEuroMediterraneo)

ORIGINE PREFERENZIALE

PER ATTRIBUIRE

L'ORIGINE PREFERENZIALE

AD UN PRODOTTO

E' NECESSARIO CHE QUESTO SUBISCA

UNA LAVORAZIONE

SUFFICIENTE

ORIGINE PREFERENZIALE

REGOLE DEI VARI SETTORI ESCLUSO IL TESSILE:

- A) Cambio della nomenclatura combinata
- B) Criterio del valore aggiunto sufficiente
- C) Doppia condizione: cambio della nomenclatura combinata + criterio del valore aggiunto sufficiente
- D) Regole alternative

REGOLE DEL SETTORE TESSILE

Sono in genere regole molto restrittive che possono talvolta consentire l'impiego del solo filato extracomunitario imponendo che la restante parte dell'attività venga svolta nella UE

PARTI DI RICAMBIO ACCESSORI ED UTENSILI

SE VENDUTI QUALE DOTAZIONE DEL BENE PRINCIPALE:
SEGUONO LE REGOLE
DELL'OGGETTO PRINCIPALE

SE VENDUTI SEPARATAMENTE:
SEGUONO LE REGOLE
FISSATE PER LA SPECIFICA VOCE DOGANALE
DELLA PARTE DI RICAMBIO

IMPORTAZIONE DEFINITIVA

LA SEMPLICE IMPORTAZIONE
DI BENI EXTRACOMUNITARI
CON PAGAMENTO DEL DAZIO
E VERSAMENTO DELLA RELATIVA IVA
NON CONFERISCE MAI
L'ORIGINE ALLE
MERCİ

I BENI SDOGANATI VENGONO DEFINITI
“NAZIONALIZZATI”
AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE
MA NON
AI FINI DELL'ORIGINE

ASSORTIMENTI

SI CONSIDERANO ORIGINARI
A CONDIZIONE CHE
TUTTI I PRODOTTI CHE LI COMpongONO
SIANO ORIGINARI

UN ASSORTIMENTO COMPOSTO DA
PRODOTTI ORIGINARI E NON ORIGINARI
SI CONSIDERA ORIGINARIO
A CONDIZIONE CHE
IL VALORE DEI PRODOTTI NON ORIGINARI
NON SUPERI IL 15%
DEL PREZZO FRANCO FABBRICA
DELL'INTERO ASSORTIMENTO

ELEMENTI NEUTRI

NELLA DETERMINAZIONE
DELL'ORIGINE DI UNA MERCE

NON OCCORRE

DETERMINARE L'ORIGINE

DEI SEGUENTI ELEMENTI

UTILIZZATI PER OTTENERE IL PRODOTTO FINITO:

ENERGIA E COMBUSTIBILE

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

MACCHINE ED UTENSILI

MERCI CHE NON ENTRANO NELLA COMPOSIZIONE

FINALE DELLO STESSO

I CUMULI PREVISTI DAGLI ACCORDI

BILATERALE: TUTTI GLI ACCORDI E SPG

DIAGONALE: NORVEGIA - ISLANDA - LIECHTENSTEIN
BULGARIA – ROMANIA - SVIZZERA - TURCO

REGIONALE: SPG (GRUPPO ANDINO, MERCATO COMUNE
AMERICA CENTRALE – ASSOCIAZIONE
NAZIONI ASIATICHE DEL SUD EST

MULTILATERALE TOTALE: MAGHREB – ACP – PTOM - SEE

ZONA EURO-MEDITERRANEA

(CUMULO DELL'ORIGINE)

Il Consiglio della Ue ha approvato la nuova zona euro-mediterranea del cumulo dell'origine. Il nuovo regolamento permetterà di creare una zona di libero scambio tra la UE ed i seguenti partners:

Algeria, Cisgiordania e la Banda di Gaza, Egitto, Isole Faeroe, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Norvegia, Svizzera, Siria, Tunisia e Turchia

TRASPORTO DIRETTO

AL FINE DI BENEFICIARE
DELLE RIDUZIONI/ESENZIONI DAZIARIE

LA MERCE DEVE SPOSTARSI DIRETTAMENTE

DAL PAESE DI ORIGINE AL PAESE DI DESTINAZIONE

SE CIO' NON SI VERIFICA E' NECESSARIO

UN CERTIFICATO
DI NON MANIPOLAZIONE

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE)

- 1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
- 2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
- 3) I cambiamenti di imballaggio, la scomposizione o composizione di confezioni (semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento
- 4) L'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE)

- 5) La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate per poter essere considerate originarie del Paese beneficiario o della Comunità
- 6) Il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo
- 7) il cumulo di una o più delle operazioni sopra elencate
- 8) La macellazione di animali

EUR 1 - FORM A - ATR

I documenti che attestano l'origine preferenziale delle merci risultano essere:

Eur 1: valido nell'intescambio con quasi tutti i Paesi firmatari di accordi

Dichiarazione di origine preferenziale in fattura

Form A: valido solo in import dai Paesi in via di sviluppo

ATR: valido solo nell'interscambio con la Turchia per i prodotti industriali (per i prodotti agricoli e siderurgici si usa Eur 1)

EMISSIONE CERTIFICATI

I CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE
DEVONO ESSERE EMESSI

CONTESTUALMENTE

ALL'EFFETTUAZIONE
DELL'ESPORTAZIONE

POSSONO ESSERE EMESSI

ANCHE **A POSTERIORI**

IN SEGUITO A FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE

E' POSSIBILE

EMETTERE

DUPLICATI

RICHIESTA CERTIFICATO EUR1

**IL CERTIFICATO EUR1
VIENE RILASCIATO
DALLE AUTORITA' DOGANALE
DEL PAESE ESPORTATORE
SU RICHIESTA SCRITTA DELL'ESPORTATORE
O, DIETRO RESPONSABILITA' DI QUEST'ULTIMO,
DAL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO**

**LE AUTORITA' CHE RILASCIANO IL CERTIFICATO
DEVONO VERIFICARE IN PARTICOLARE
LA DESCRIZIONE MERCEOLOGICA
DEL CERTIFICATO EUR1
PER IMPEDIRE
OGNI AGGIUNTA FRAUDOLENTA**

Rilascio certificati EUR1 e ATR

Art. 110 DAC (estratto):

...l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1...

...allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile...

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 (protocolli di origine)

Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

Circolare 11/D

- Intensificazione dei controlli al momento del ricevimento della domanda di rilascio
- Richiesta di dichiarazione sostitutiva di atto notorio completa di delega al rappresentante in dogana (non più sufficiente l'indicazione su fattura)
- Documentazione giustificativa dell'origine (con particolare attenzione alle esportazioni da parte di soggetti non produttori)
- Presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, entro il limite dei dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale (numerose deroghe da parte degli uffici periferici, deroga per soggetti AEO, esportatori autorizzati)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.19 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il sottoscritto, nato a il, residente, in qualità di, sede legale a, P. iva, consapevole delle responsabilità e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria

DICHIARA

Che le merci descritte nella fattura n. del soddisfano le condizioni richieste per ottenere il certificato di circolazione **EUR1**, in particolare dichiara che le merci di cui sopra:

(**A**) sono state prodotte nel nostro stabilimento e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale negli scambi tra UE e _____;

(**B**) sono state acquistate da fornitori nazionali/comunitari e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale negli scambi verso _____ come da dichiarazione del fornitore depositata presso i nostri uffici emessa in conformità al reg. CE n. 1207/2001

(**C**) sono state ottenute in _____ (paese e/o gruppo di paesi) e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale con _____ (paese e/o gruppo paesi) come da documentazione in nostro possesso (documenti di importazione, fatture ecc.)

A riscontro delle condizioni sopra dichiarate oltre alla documentazione prodotta contestualmente alla domanda di rilascio del certificato EUR/1, si impegna espressamente a fornire all'Autorità Doganale qualsiasi altra prova documentale o giustificazione che quest'ultima richieda, nonché ad accettare ogni eventuale controllo.

Per quanto sopra, con la presente, conferisce espresso incarico alla a formulare, alla dogana di competenza, domanda di rilascio del certificato **EUR1** in relazione alle merci descritte nella fattura di cui sopra.

La viene autorizzata a compiere tutto quanto necessario per l'ottenimento del certificato EUR/1 ed è fin d'ora espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità legata direttamente od indirettamente all'espletamento della procedura oggetto del presente incarico

Riflessi penali

Non veritiera dichiarazione dell'esportatore/rappresentante, circa la rispondenza delle merci ai criteri dovuti configura reato di falso in atto pubblico - ai sensi dell'art.483 del c.p. (*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni*)

CONSERVAZIONE CERTIFICATI

L'ESPORTATORE DEVE ESSERE
IN GRADO DI DIMOSTRARE
L'ORIGINE PREFERENZIALE
DELLE MERCI ESPORTATE

I CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE
DEVONO ESSERE CONSERVATI
AI FINI DI EVENTUALI CONTROLLI
PER ALMENO TRE ANNI

CONTROLLI DOGANALI

IL CONTROLLO PUO' ESSERE DISPOSTO:

ALL'ATTO DELL'EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE DOGANALE

A POSTERIORI
PER SONDAGGIO
PER FONDATI MOTIVI

DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE IN FATTURA

La soglia per apporre liberamente la dichiarazione varia da accordo ad accordo.

Nella maggior parte dei casi il limite è fissato a **6.000 Euro** anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori (ad esempio Tunisia e Marocco Euro 5110).

Tuttavia, **superati i limiti fissati dai singoli accordi**, l'esportatore che intenda dichiarare l'origine preferenziale delle merci in fattura, senza emettere l'Eur1, deve essere espressamente autorizzato dall'autorità doganale: acquisendo così la qualifica di

“esportatore autorizzato”

ESPORTATORE AUTORIZZATO

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all' Agenzia delle **dogane** competente per zona.

Resta peraltro inteso che la ditta richiedente deve comunque concedere l'accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli

L'operatore risulta peraltro tenuto a richiedere **una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci** in quanto non risulta possibile il rilascio di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell'esportatore autorizzato

LA DICHIARAZIONE

VERSIONI IN ITALIANO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale
(in luogo dei puntini sospensivi andrà indicato il Paese di origine).
Segue la firma dell'esportatore (dove necessario)

VERSIONE IN INGLESE DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

The exporter of the products covered by this document declares (customs authorization number.....) that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin.
Segue la firma dell'esportatore (dove necessario).

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà limitarsi a sottoscrivere una dichiarazione da inserirsi in fattura:

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento
sono originarie e rispondono alle norme in materia di origine
che disciplinano gli scambi con

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione
giustificativa

Luogo e data, nome della ditta e firma”.

La firma del fornitore deve essere apposta in forma autografa originale. E' tuttavia consentita
l'apposizione della firma non autografa nell'ipotesi in cui il fornitore si avvalga di sistemi
di elaborazione elettronica delle dichiarazioni a condizione che venga rilasciato al cliente
un impegno scritto in cui il fornitore si assume la piena responsabilità per ogni
dichiarazione rilasciata.

DICHIARAZIONE LUNGO TERMINE FORNITORE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

.....

.....

che sono regolarmente fornite a sono originarie e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e data, nome della società e firma”.

DICHIARAZIONE LUNGO TERMINE FORNITORE

La firma del fornitore
deve essere apposta in forma autografa originale.

E' tuttavia consentita
l'apposizione della firma non autografa
nell'ipotesi in cui il fornitore
si avvalga di sistemi di elaborazione elettronica delle
dichiarazioni
a condizione
che venga rilasciato al cliente un impegno scritto
in cui il fornitore
si assume
la piena responsabilità per ogni dichiarazione rilasciata

**COINCIDONO SEMPRE
LE DUE ORIGINI?**

**POSSIAMO SENZA DUBBIO
AFFERMARE CHE**

**UN PRODOTTO DI ORIGINE NON
PREFERENZIALE ITALIANO**

NON E' NECESSARIAMENTE SEMPRE

**DI ORIGINE PREFERENZIALE
COMUNITARIA**

INFORMAZIONE VINCOLANTE ORIGINE

A decorrere dal **1 gennaio 1997**, gli operatori che pongono in essere transazioni con i Paesi non appartenenti alla Comunità, possono richiedere alla dogana **l'informazione vincolante** relativa all'origine delle merci da loro importate o esportate.

L'informazione rilasciata dalla dogana, certifica dunque, per **un periodo di 3 anni**, di fronte a qualsiasi dogana comunitaria e per **qualsiasi operazione** inerente ai prodotti oggetto della informazione, l'origine della merce.